

**CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA BIENNALE DI VETRERIA DA
LABORATORIO LOTTO 2 - "FORNITURA DI FLACONI DI VETRO" - CIG
B72D7A7DF4**

TRA

**l'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E
DELL'EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI"**, di seguito denominato
"Istituto" e/o IZSLER, con sede legale in Brescia, via Bian-
chi n. 9, codice fiscale e partita Iva 00284840170, in per-
sona del dott. Davide Violato, nato a **Padova** (PD) il
25/10/1963, Dirigente Responsabile della U.O. Provveditora-
to, Economato e Vendite, delegato dal Direttore Generale a
stipulare i contratti;

E

ARTIGLASS SRL, di seguito denominata ditta e/o aggiudicata-
ria, con sede legale in Due Carrare (PD), Via Piemonte n.13,
C.F. e P.IVA 0000000195980289, rappresentata per quest'atto
dal signor **FEDERICO BACCARIN** codice fiscale **BCCFRG63C01G224P**
nato a **PADOVA** il **01/03/1963** domiciliato per la carica presso
la sede societaria, firma digitale intestata, valida e non
revocata;

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n. 284 del 03.06.2025
è stato autorizzato l'avvio di una procedura aperta sopra
soglia comunitaria finalizzata alla conclusione di un Accor-

do Quadro con unico operatore economico per lotto per la fornitura biennale di vetreria da laboratorio, articolata nei seguenti 3 lotti: lotto 1 - "Becker/cilindri"; lotto 2 - "Flaconi vetro"; lotto 3 - "Provette e vasetti";

- con determinazione dirigenziale n. 576 del 10.12.2025, preso atto delle risultanze della procedura, è stata disposto l'affidamento della fornitura biennale di "Flaconi di vetro" (lotto 2) a favore della ditta odierna contraente per un importo complessivo pari ad € 109.757,52, oltre Iva;

- risultano di fatto eseguiti tutti i controlli previsti dalle disposizioni di legge vigenti ai fini del conferimento dell'efficacia all'aggiudicazione, nonché per la stipula del presente atto.

Tutto quanto premesso tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E CORRISPETTIVO

Oggetto del presente contratto è la conclusione di un Accordo Quadro con unico operatore economico per l'acquisto di vetreria da laboratorio - "Flaconi di vetro" (lotto 2) per un importo complessivo di € 109.757,52, oltre l'Iva e, come dettagliato nell'allegato A);

I prodotti che verranno effettivamente ordinati sono quelli che si renderanno necessari nel corso dei mesi di valenza

contrattuale, sulla base del fabbisogno interno da parte dei laboratori, a insindacabile giudizio di questa Stazione Appaltante; ciò significa che l'aggiudicatario sarà tenuto a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinati.

Si specifica che i quantitativi riportati sono meramente indicativi e in nessun modo vincolanti per l'Istituto che rimane libero di variare in aumento o in diminuzione tali quantitativi.

ART. 2 CONSEGNA

Gli ordinativi saranno inoltrati, sulla base delle esigenze di questa Stazione Appaltante, nel corso dei mesi di valenza contrattuale in forma scritta;

La consegna dovrà avvenire entro un massimo di 15 giorni solari dalla data di ricevimento dell'ordine/richiesta c/o il Magazzino centrale di Brescia - via Bianchi, 9;

Periodi massimi di consegna superiori a quelli indicati dovranno essere concordati con l'IZSLER.

Tutte le spese di imballo e di trasporto sono a carico della ditta.

La firma per ricevuta non impegna l'Istituto per quanto concerne la verifica delle merci stesse, riservandosi l'Ammini-

strazione di comunicare, con lettere a parte, le proprie osservazioni o le eventuali contestazioni.

La difformità qualitativa della fornitura rispetto alle disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel presente contratto, al disciplinare di gara e alle schede tecniche allegate agli atti di gara, nonché a quanto dichiarato dalla ditta in offerta, potrà essere contestata dall'Istituto anche successivamente alla consegna, qualora i vizi e le difformità non siano immediatamente riconoscibili.

ART. 4 - TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Tutte le attività attinenti all'esecuzione del contratto dovranno essere svolte dalla ditta nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.

In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori e con particolare riferimento al D. Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.

ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le fatture, in regola con le vigenti disposizioni legislative e contenenti tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista, riferite a materiale consegnato e regolarmente controllato, accettato, saranno ammesse al pagamento, dedotte le eventuali penalità in cui l'affidatario è incorso, a

	mezzo bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di accertamento della regolare esecuzione delle forniture o, se posteriore, dalla data di ricevimento della fattura.	
	Il riconoscimento degli eventuali interessi richiesti per il ritardato pagamento avverrà secondo le norme previste in materia.	
	La fattura dovrà riportare l'indicazione del numero di ordine di riferimento, l'indirizzo del destinatario e l'esatta specifica indicazione della merce consegnata. Dovranno inoltre essere riportati il numero CIG, nonché le coordinate bancarie del C/C dedicato su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento, con pieno esonero di questa Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.	
	Art. 5.1 - Revisione dei prezzi	
	Ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 è prevista la possibilità di modificare i prezzi offerti qualora sussistano aumenti di costi non prevedibili al momento della presentazione dell'offerta.	
	L'istanza di revisione dovrà essere presentata dalla ditta e dovrà contenere le motivazioni della richiesta e adeguata documentazione a supporto. Sarà onere Dell'IZSLER valutare, sulla base della documentazione prodotta e degli indici di	

cui all'art. 60, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 36/2023,

l'opportunità di autorizzare la revisione dei prezzi.

La revisione dei prezzi potrà essere autorizzata solamente

- se contenuta nel 20% del prezzo iniziale;

- se i maggiori oneri non superano le somme risultanti

dalla differenza tra l'importo stanziato nel prospetto eco-

nomico e l'importo di aggiudicazione (c.d. ribassi d'asta).

La richiesta di revisioni dei prezzi non potrà essere avan-

zata prima di un anno dall'inizio dell'esecuzione del con-

tratto.

ART. 6 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto assoluto divieto alla ditta di cedere totalmente o

parzialmente a terzi, senza il consenso preventivo scritto

dell'Istituto, e senza l'osservanza degli artt. 1406 e 1407

del Codice Civile, l'esecuzione di tutta o parte della for-

nitura di beni o della presta- zione di servizi oggetto del

contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 del Codice Civile,

è ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella ce-

dente nei casi di fusione, scissione, accorpamento o cessio-

ne di ramo d'azienda; in tal caso il subentro è condizionato

alla verifica, in capo al subentrante, dei requisiti neces-

sari per contrarre con l'Istituto. Le cessioni senza consen-

so fanno sorgere nell'Istituto il diritto a sciogliere il

contratto, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall'art. 120 del Decreto Legislativo 36/2023 cui si fa espresso richiamo.

La cessione si intende automaticamente rifiutata se:

- a. non riporta espressamente termini di pagamento e tassi di interesse previsti dai documenti di gara;
- b. viene effettuata cessione parziale e non totale dei crediti vantati dalla società cedente nei confronti della Stazione Appaltante.

La cessione del credito non è efficace per le fatture oggetto di contestazione.

ART. 7 - RESPONSABILITA'

L'aggiudicataria deve osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti, anche in materia di lavoro e assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a suo esclusivo carico.

L'aggiudicataria assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati all'Istituto od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

La ditta certifica che i prodotti proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.

Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a non prestare servizi in conflitto con gli interessi dell'Istituto, per tutta la durata dell'appalto.

ART. 8 - PENALI

Nel caso di inadempimento o inesatto adempimento, l'Istituto si riserva di applicare una penale in misura compresa tra l'1 per cento e il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Nel caso di ritardo nell'adempimento, l'Istituto potrà applicare una penale in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Sia nell'ipotesi di inadempimento che di inesatto o ritardato adempimento, la misura esatta della penale sarà determinata dall'Istituto in relazione alle conseguenze derivanti dal ritardo o dall'inadempimento, previa formale contestazione alla ditta.

In considerazione della particolare natura del contratto e attesa l'essenzialità del tempestivo e esatto adempimento, ai fini della soddisfazione del bisogno pubblico che i contratti attuativi sono volti a soddisfare, l'inadempimento o il ritardato o inesatto adempimento sarà considerato alla stregua di inadempimento della totalità delle prestazioni oggetto di specifico contratto.

Tutti i termini previsti per l'adempimento sono da intendersi essenziali e perentori e pertanto ogni ritardo nell'adempimento sarà considerato, ai fini del presente contratto, come inadempimento, con conseguente applicazione delle relative penali.

L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell'intero importo contrattuale netto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dalla cauzione definitiva e, laddove questa non risulti sufficienti perché in parte svincolata, dai pagamenti dovuti dall'Istituto.

Di seguito si riporta a titolo esemplificativo ma non esaustivo un elenco delle penali che potranno essere applicate:

criterio	Penale
Tempistiche di consegna dalla data di emissione dell'ordine	Si applica una penale del 0,3 % dell'ammontare netto

superiori a 60 gg solari ma inferiori a 90 gg solari.	contrattuale per ogni giorno solare di ritardo
---	--

Tempistiche di consegna dalla data di emissione dell'ordine superiori a 90 gg solari ma inferiori a 120 gg solari.	Si applica una penale del 0,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo
--	---

Tempistiche di consegna dalla data di emissione dell'ordine superiori a 120 gg solari.	Si applica una penale del 0,7 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo
--	---

ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta affidataria della fornitura assume su di sé gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136 del 13/08/2010 e ss. mm. ii.

La ditta deve comunicare all'Istituto gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In entrambi i casi le coordinate del conto corrente dovranno essere trasmesse insieme alle generalità, al codice fiscale

delle persone delegate ad operare su di esso (art. 3, comma 7).

Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax corredata da copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra, l'Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore dell'appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si intenderanno sospesi. La ditta si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente contratto è stata costituita in data 19.12.2025, a favore dell'Istituto, garanzia mediante fideiussione n. 732714754 rilasciata da Cattolica Assicurazioni, - agenzia Monselice cod.RNS 00 Generali Italia Spa fino alla concorrenza di complessivi € 5.487,87 (euro cinquemilaquattrocentottantasette/87), per la quale è stata prevista la cessazione degli effetti alla data del certificato di regolare esecuzione, ovvero alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di re-

golare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle forniture.

La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assunti dalla ditta compresa la mancata, irregolare esecuzione del presente contratto nei termini fissati in sede di appalto.

Resta espressamente inteso, come accennato supra, che l'IZSLER ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

L'IZSLER potrà richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Per quanto non previsto nel presente articolo si richiama espressamente l'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 11 - SPESE E ONERI TRIBUTARI

Tutte le spese e oneri per la stipula del presente contratto sono a carico della ditta, ivi compresa l'imposta di bollo.

Il presente contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 3 e 5 Tariffa, Parte Prima allegata D.P.R. 131/1986.

ART. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO - PATTO DI INTEGRITA'

L'IZSLER informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse

	(dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con delibe-	
	razione del Consiglio di amministrazione n. 13 del	
	16/12/2024, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54	
	del D. Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1,	
	comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la pre-	
	venzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	
	nella pubblica Amministrazione", documento che integra e	
	specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici	
	di cui al DPR n. 62/2013.	
	Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto com-	
	patibili, ai titolari di contratti di consulenza o collabo-	
	razione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari	
	di organi e di incarichi negli uffici di diretta collabora-	
	zione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai	
	collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di	
	imprese fornitrici di servizi in favore dell'Istituto.	
	Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rap-	
	porti con l'IZSLER, ad uniformare la loro condotta ai crite-	
	ri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti	
	definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che	
	la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di di-	
	ritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno	
	diritto dell'IZSLER di chiedere ed ottenere il risarcimento	

dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

La ditta dovrà, altresì, attenersi a quanto previsto dal DPR 16.04.2013, N. 62: "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" che, al comma 3 dell'art. 2, stabilisce che le pubbliche amministrazioni estendono gli obblighi di condotta previsti dal presente codice nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.

A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codice, l'Istituto potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

Il Codice è reperibile sul sito internet aziendale: www.izsler.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione di primo livello "Atti generali", sottosezione di secondo livello "Codice disciplinare e codice di condotta".

La ditta accetta, altresì, il PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA.

ART. 13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA - TUTELA

DELLA PRIVACY

L'IZSLER garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare

riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto interessato sono trattati sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art.6.1, lett. b) Reg. UE 679/2016);

- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale (art. 6.1, lett. c) Reg. UE 679/2016);

- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (art. 9.2, lett. g) Reg. UE 679/2016).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'interessato verranno trattati:

- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali;

- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;

- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;

- per la rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce potere di monitoraggio e controllo;

- per ottemperare a specifiche richieste dell'interessato.

I dati personali dell'interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, normativa comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);

- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;

- a istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

SI rende edotto l'interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del con-

tratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

I dati personali relativi allo stato di salute non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).

L'Istituto dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di scarto e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

ART. 14 - RISOLUZIONE - RECESSO

In aggiunta alle fattispecie previste dal Codice civile in materia, il contratto potrà essere, altresì, risolto in seguito ad una semplice dichiarazione di questa Stazione Appaltante, nei seguenti casi:

- ✓ violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

	✓ inosservanza del codice di comportamento IZSLER e del	
	Patto di integrità in materia di contratti pubblici di	
	Regione Lombardia.	
	✓ reiterate gravi omissioni o inadempienze riscontrate	
	nell'esecuzione delle singole prestazioni della forniture	
	sopra descritto o più in generale nell'esecuzione	
	degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito	
	di diffide formali;	
	✓ mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge	
	nei confronti del personale;	
	✓ avvio di procedura fallimentare nei confronti	
	dell'aggiudicataria, cessione dell'azienda per cessazione	
	attività, concordato preventivo, stati di moratoria	
	e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento	
	a carico dell'aggiudicataria;	
	✓ sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le	
	pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative	
	legate alla legislazione antimafia;	
	✓ mancata reintegrazione, entro 15 giorni naturali e	
	consecutivi, del deposito cauzionale definitivo di cui	
	all'art. 10 del presente Contratto.	
	La risoluzione di diritto del contratto comporterà	
	l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento	
	del danno subito.	

L'Istituto si riserva, inoltre, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi degli artt. 1671 e 1674 c.c. L'appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 gg., a mezzo Racc. A/R o PEC, qualora l'Amministrazione intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio/fornitura, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore. L'Istituto può inoltre recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse.

L'appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.).

ART. 15 - FORO COMPETENTE

In caso di eventuali controversie è competente il Foro di Brescia.

ART. 16 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si richiamano gli artt. 113 e seguenti del D.Lgs 36/2023.

Per **1' IZSLER**

Il Dirigente Responsabile

dott. Davide Violato

per la ditta -----

Il legale rappresentante -----

Dott./ dott.ssa -----

Sottoscrizione esplicita delle clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342

C.C. la ditta Artiglass come sopra rappresentata, dichiara

di approvare specificatamente le disposizioni di cui agli

articoli: 8, 11 e 15 del presente Contratto.

per la ditta ARTIGLASS SRL

Il legale rappresentante FEDERICO BACCARIN

Dott./ dott.ssa -----

Documento prodotto in originale informatico, firmato digi-

talmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

(D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente contratto - redatto in un unico esemplare origi-

nale - è sottoscritto con firma digitale e ha decorrenza

dalla data di registrazione dello stesso al protocollo gene-

rale.